



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.36/TFT del 18/04/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 15/04/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.187

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojaco.
Prot.9307/937 pfi22-23/PM/ps (stralcio delle posizioni del sig. Cristian Salomone ed Antimo Scialla).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Cristian Salomone**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matriona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Cristian Salomone sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Cristian Salomone provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- sig. **Antimo Scialla**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matriona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Antimo Scialla sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Antimo Scialla provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari

situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19. Ritenuto che da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Macerata Campania Academy, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Stanislao Caroprese, Domenico Cinotti, Francesco Del Villano, Mario Di Matteo, Raffaele Di Monaco, Francesco Munno, Francesco Russo, Cristian Salomone ed Antimo Scialla, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Angelo Cecere e Matriona Iodice hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione

La P.F. ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano e pervenire e depositavano memorie difensive (come in atti). Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, depositando in data 11/04/2024, memorie, contestando l'autonomia della Giustizia Sportiva che scinde dal procedimento ordinario, insistendo per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: l'allenatore Cristian Salomone anni uno (1) di squalifica; il calciatore Antimo Scialla anni uno (1) di squalifica.

Il Tribunale valutati gli atti processuali a seguito di indagine della Procura della Repubblica si S.M.C.V. allegati al procedimento che pende a carico dei sigg.ri: Cristian Salomone e Antimo Scialla, in considerazione degli atti suddetti emerge senza ombra di dubbio " che il Salomone e lo Scialla hanno prodotto documentazione e testimonianza che hanno attestato loro effettiva collaborazione con l'Asd Macerata Campania" sebbene che per la sola responsabilità della società Macerata Campania. La documentazione risulta incompleta e quindi che gli elementi prodotti consentono comunque di escludere o quantomeno di mettere in dubbio il carattere improbita della richiesta. Che la Procura Federale non ha ritenuto svolgere autonome ed ulteriori indagini per accertare i fatti in maniera diversa così come dedotto dalla Procura si S.M.C.V. nonché dal GIP presso il Tribunale di S.M.C.V. con l'archiviazione del procedimento dei due deferiti presso Questo T.F.T. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere entrambi i sig.ri Cristian Salomone (allenatore) ed Antimo Scialla (calciatore).

Così deciso in Napoli, in data 15.04.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 18 aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**